

LA DISFORIA DI GENERE NEL PRISMA DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA

GENDER DYSPHORIA IN THE PRISM OF EUROPEAN JURISPRUDENCE

DOI:

Anna Camilla Visconti¹

Doutora pela Università degli Studi "G. d'Annunzio",
Chieti-Pescara: Chieti-Pescara, Abruzzo, IT. Professora da
faculdade de Direito da Universidade de Bolonha.

EMAIL: annacamilla.viscont2@unibo.it

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7594-2420>

RESUMO: O ensaio tem como objetivo analisar a disforia de gênero como uma declinação atualizada da identidade pessoal, com impacto significativo na proteção da saúde de pessoas trans e transexuais. O tema é analisado à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A jurisprudência sobre identidade de gênero é, de facto, relevante como “veículo” e “resultado” da mudança do contexto cultural, social e científico sobre o tema. A jurisprudência do Tribunal de Justiça centrou-se principalmente na questão da extensão da legislação europeia sobre igualdade de tratamento e não discriminação às pessoas trans. Por outro lado, a jurisprudência do Tribunal também desempenha um papel significativo no que diz respeito ao perfil do quadro legislativo e dos procedimentos administrativos estabelecidos pelos Estados para o reconhecimento legal de gênero (LGR).

PALAVRAS-CHAVE: Identidade de gênero; Lei; Disforia de gênero; Biodireito; Espaço jurídico europeu.

ABSTRACT: The essay aims at analysing gender dysphoria as an updated declination of personal identity, with a significant impact on health protection of transgender and transsexual people. The topic is analysed in the light of the Court of Justice and ECtHR's case-law. The jurisprudence on the subject of gender identity is, in fact, relevant, as a “vehicle” and “result” of the changing cultural, social and scientific context in the matter. The Court of Justice's case-law has mainly focused on the issue of the extension of European legislation on equal treatment and non-discrimination to transgender persons. By converse, the ECtHR's case-law plays a significant role also with respect to the profile of the legislative framework and administrative procedures provided by States for the legal gender recognition (LGR).

KEYWORDS: Gender identity; Law; Gender dysphoria; Biolaw; European legal system.

SUMÁRIO: 1. Il confine mobile tra “sesso” e “genere”: transgenderismo e transessualismo. – 2. La tutela multilivello dei diritti delle persone “trans(essuali) e (gender)”. – 3. Gli orientamenti giurisprudenziali. – 3.1. Le indicazioni della Corte di giustizia... – 3.2. ... e della Corte Edu. – 4. Cenni conclusivi.

¹ Doutora pela Università degli Studi "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara: Chieti-Pescara, Abruzzo, IT. Professora da faculdade de Direito da Universidade de Bolonha. Mestrado em Estudos da Escola de Direito Europeu e Governança (ELGS), Escola Universitária Internacional da Organização Europeia de Direito Público (EPLO). Pesquisadora em Direito Público Comparado, no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Florença.

1 Il confine mobile tra “sesso” e “genere”: transgenderismo e transessualismo

La prospettiva di genere, sotto il versante dei diritti delle persone transessuali e/o transgender, acquista particolare rilievo in ambito europeo ed internazionale con riguardo sia al diritto positivo, sia al diritto vivente. Sotto quest’angolo visuale, risulta evidente come il mutare e l’evolvere della coscienza sociale e della scienza medica abbia determinato un’evoluzione del diritto all’identità personale nella direzione del riconoscimento del diritto all’identità sessuale e di genere.

Il concetto di identità di genere, in particolare, presuppone la differenza tra le nozioni di “sesso” e di “genere”, laddove la prima si riferisce alle differenze biologiche tra uomo e donna, mentre la seconda include i risvolti sociali di dette differenze². Le “varianti di genere”³, in specie, presuppongono la discrasia esistente tra il sesso assegnato al momento della nascita e il genere intimamente percepito dal soggetto, venendosi a delineare «spazi di esistenza che trovano posto al di là del rigido binarismo di genere»⁴ e potendosi, dunque, osservare il superamento di una concezione statica ed immutabile della distinzione “uomo-donna” a favore di «una concezione in cui la maschilità e la femminilità non sono valori nettamente opposti, ma gradi successivi dello sviluppo di un’unica funzione, la sessualità»⁵.

La discrasia percepita dall’individuo può (sebbene non necessariamente) far insorgere nello stesso il desiderio di sottoporsi a trattamenti ormonali o a specifici trattamenti medico-chirurgici volti alla rettificazione del sesso coerentemente alla sessualità percepita, con operazione sia *male to female (MtF)*, sia *female to male (FtM)*. È per tale ragione che la stessa nozione di “transessualismo” inizialmente adottata in ambito medico e, segnatamente, nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell’Associazione psichiatrica americana (il *Diagnostic and Statistical Manual of*

² Si vedano A. ASTONE, *Il controverso itinerario dell’identità di genere*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 2016, 305 ss.; L.P. MARTINA, *La prospettiva di genere. Un processo di normativizzazione politica mondiale*, Aracne editore, Roma, 2017, 19; G. BALDINI, *Riflessioni di biodiritto. Profili evolutivi e nuove questioni*, Wolters-Kluwer, Cedam, Milano, 2019, pp. 243-253.

³ Cfr. H.F.L. MEYER-BAHLBURG, *From mental disorder to iatrogenic hypogonadism: dilemmas in conceptualizing gender identity variants as psychiatric conditions*, in *Archives of Sexual Behavior*, 39, 2010, 461 ss.

⁴ R. VITELLI, P. FAZZARI, P. VALERIO, *Le varianti di genere e la loro iscrizione nell’orizzonte del sapere medico-scientifico: la varianza di genere è un disturbo mentale? Ma cos’è, poi, un disturbo mentale?*, in F. Corbisiero (a cura di), *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, FrancoAngeli, Milano, 2013, 221 ss., 221.

⁵ P. STANZIONE, *Transessualità*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIV, 1992, 874 ss., 875.

mental disorders – DSM)⁶ è stata, nel 1994, sostituita dalla più corretta definizione diagnostica “disordine dell’identità di genere” e, nel 2013, dalla meno stigmatizzante “gender dysphoria”⁷.

In particolare, il superamento della nozione di “transessualismo” è stato dettato dall’esigenza di ricorrere a un termine più onnicomprensivo e che non fosse così strettamente interrelato alle procedure mediche di riassegnazione di sesso, essendo, a ben vedere, opportuno, differenziare “transessualismo” e “transgenderismo”⁸.

Il termine “transgenderismo”⁹ costituisce, infatti, una “nozione ombrello”¹⁰ atta a ricomprendere svariate manifestazioni dell’identità di genere, alcune delle quali non sottendono l’intrapresa, né il desiderio di intraprendere un percorso di modificazione del sesso, come nel caso di soggetti transessuali¹¹. A ben vedere, infatti, entrambi i termini (transgender e transessuale) indicano una persona, il cui sesso biologico non corrisponde al genere percepito dal punto di vista personale e psicosociale. Tuttavia, diversamente dal termine “transgender”, il termine “transessuale” indica una persona – affetta da disforia di genere – che si sottopone, intende sottoporsi o si è sottoposta a un’operazione medica con conseguente cambio di genere sessuale¹².

⁶ Si veda, altresì, l’*International Classification of Diseases* (ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità, giunto alla sua undicesima revisione.

⁷ Si vedano A.I. LEV, *Disordering gender identity: gender identity disorder in the DSM-IV TR*, in *The Journal of Psychology of Human Sexuality*, 17(3-4), 2005, 35 ss.; K.J. ZUCKER, P.T. COHEN-KETTENIS, H. DRESCHER, H.F.L. MEYER-BAHLBURG, F. PFÄFFLIN, W.M. WOMACK, *Memo Outlining Evidence for Change for Gender Identity Disorder in the DSM-5*, in *Archives for Sexual Behaviour*, 42, 2013, 901 ss.

⁸ Su tale profilo, si veda, tra gli altri, E. ZITO, P. VALERIO, *Le identità sessuali tra discorso clinico e discorso sociale*, in R. Vitelli, P. Valerio (a cura di), *Sesso e genere: uno sguardo tra storia e nuove prospettive*, Liguori editore, Napoli, 2012, 153 ss. Sia consentito, A.C. VISCONTI, *Transgender Person*, in A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli (a cura di), *Dictionary of Statuses within EU Law. The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration*, Springer, Cham, 2019, 591 ss.

⁹ Sul termine *transgender*, si veda V. PRINCE, *Charles to Virginia: sex research as a personal experience*, in V.L. Bullough (a cura di), *The Frontiers of Sex Research*, Prometheus Books, Buffalo, NY, 1979, la quale lo utilizzò per la prima volta al fine di rimarcare le differenze con quello di *transsexual*.

¹⁰ Si veda P. CURRAH, *Gender Pluralisms under the Transgender Umbrella*, in P. Currah, R.M. Juang, S. Price Minter (a cura di), *Transgender Rights*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006, 3 ss.; A. LORENZETTI, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, FrancoAngeli, Milano, 2013, 20-21.

¹¹ Si vedano R. EKINS, D. KING, *The Transgender phenomenon*, Sage, London, 2006; E.A. RILEY, T. WONG, G. SITHARTHAN, *Counselling support for the forgotten transgender community*, in *Journal of gay and lesbian Social Services*, 23(3), 2011, 395 ss.; R. VITELLI, P. FAZZARI, P. VALERIO, *Le varianti di genere e la loro iscrizione nell’orizzonte del sapere medico-scientifico: la varianza di genere è un disturbo mentale? Ma cos’è, poi, un disturbo mentale?*, 221; A. LORENZETTI, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, cit., 20-21.

¹² Sia consentito, A.C. VISCONTI, *Transsexual Person*, in A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli (a cura di), *Dictionary of Statuses within EU Law. The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration*, Springer, Cham, 2019, 599 ss.

2 La tutela multilivello dei diritti delle persone “trans(essuali) e (gender)”

I recenti sviluppi giuridici, a livello sovranazionale e comparato, evidenziano un progressivo ampliamento di tutela dei diritti legati all'identità di genere, nelle sue plurime manifestazioni, tra cui il diritto a non subire ingiuste discriminazioni, il diritto a contrarre matrimonio, nonché l'abolizione della sterilizzazione forzata o, ad ogni modo, di un'operazione chirurgica, quali condizioni per la rettificazione giudiziale del sesso (e del nome) nei documenti di stato civile. In tale ultima prospettiva, si anticipa che gli attori istituzionali europei e internazionali coinvolti nella promozione e nella difesa dei diritti umani hanno svolto un ruolo di primo momento a favore dell'abolizione del criterio di sterilità, considerato una violazione dei diritti fondamentali (*infra*, par. 3.2).

Le esigenze di tutela delle persone con disforia di genere si radicano, primariamente, sul concetto di dignità umana, sì come riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, oltreché – in via implicita ed esplicita – nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Cdfue)¹³.

Parimenti, il riconoscimento della dignità presuppone e implica l'eguale godimento dei diritti da parte di tutti gli uomini senza alcuna forma di discriminazione, sicché acquistano sicura centralità il principio di eguaglianza e pari opportunità ed il connesso divieto di discriminazione, riconosciuti dalle norme di diritto internazionale e facenti parte del patrimonio valoriale comune dell'Unione europea. È, a ben vedere, il principio di eguaglianza e di non discriminazione a fare da sfondo a tutte le questioni che in riferimento alle varianti di genere possono insorgere¹⁴, non dovendo al contempo lasciare in una condizione “periferica” l'importanza che riveste il diritto alla salute nella sua concezione dinamica e multifaccettata di «stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale»¹⁵.

¹³ Si vedano il Preambolo e il Titolo I della Cdfue.

¹⁴ Si veda H. LAU, *Sexual Orientation and Gender Identity Discrimination*, Brill, Leiden, Boston, 2018.

¹⁵ Cfr. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, *Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità*, 1946. Si veda A. LORENZETTI, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, cit., 216 ss.

Oltreché nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti di New York del 1966¹⁶, il principio generale di eguaglianza rientra nel diritto primario dell'Unione e, al contempo, rappresenta un principio riconosciuto quale diritto fondamentale dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri e da numerosi accordi internazionali conclusi dagli Stati.

Il divieto di discriminazione viene riconosciuto, nell'ambito del sistema convenzionale di tutela dei diritti, dall'art. 14 Cedu e dal Protocollo addizionale n. 12 alla Cedu. A livello eurounitario, la Cdfue dedica il proprio Titolo III al valore della «uguaglianza» ove, successivamente al riconoscimento dell'uguaglianza formale (art. 20), viene sancito il divieto generale di discriminazione (art. 21). Le disposizioni di cui alla Cedu e alla Cdfue – gli articoli 14 Cedu e 21 Cdfue –, sebbene analoghe, non sono perfettamente coincidenti, in quanto l'art. 21 Cdfue prevede talune clausole di non discriminazione aggiuntive rispetto a quelle elencate dall'art. 14 Cedu¹⁷, tra cui, per quanto rileva ai fini del presente scritto, l'«orientamento sessuale» e «le caratteristiche genetiche», laddove il riferimento al dato genetico riproduce la formulazione dell'art. 11 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ai sensi del quale «ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata».

Oltreché nel divieto di discriminazione, gli ambiti di tutela rilevanti in materia – progressivamente (e spesso congiuntamente) affrontati dalla giurisprudenza – si radicano nel diritto al «rispetto della vita privata e familiare» ex art. 8 Cedu e nel «diritto al matrimonio» riconosciuto dall'art. 12 Cedu e dall'art. 9 Cdfue, disposizione, quest'ultima, significativamente priva di qualsivoglia riferimento ai termini “uomo” e “donna”.

In aggiunta alle disposizioni contenute nelle c.d. Carte dei diritti, lo *status* giuridico delle persone “trans” è stato largamente interessato e condizionato da numerosi altri atti giuridici adottati a livello internazionale ed eurounitario allo scopo di implementare il livello di tutela loro accordato.

¹⁶ Si vedano l'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; gli artt. 2 e 26 del Patto internazionali sui diritti civili e politici e l'art. 2 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

¹⁷ Su tale profilo si veda S. WHITTLE, *Respect and Equality: Transsexual and Transgender Rights*, Cavendish, London, 2002, spec. 329 ss.

Nel 2006 sono stati redatti i *Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*, integrati il 10 novembre 2017 (*The Yogyakarta Principles Plus 10 – YP+10*) allo scopo di promuovere standard internazionali di tutela, fornendo un utile strumento di identificazione degli obblighi gravanti sugli Stati in materia di riconoscimento e tutela dei diritti umani, a prescindere dall'identità di genere¹⁸.

Da segnalarsi l'attività posta in essere dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che, nel giugno 2011, ha adottato la prima risoluzione su diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere¹⁹, sulla cui base è stato redatto il primo rapporto ufficiale della Nazioni Unite sul tema, predisposto dall'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani²⁰, in cui significativamente si richiamano i principi di cui all'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Inoltre, il percorso dei diritti della comunità LGBT (e della relativa opera di monitoraggio a livello internazionale) ha raggiunto una tappa fondamentale nel 2016²¹, con la decisione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di istituire la figura dell'Esperto indipendente in materia di orientamento sessuale e identità di genere (*Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity – Iesogi*)²² con un mandato di tre anni, successivamente rinnovato, nel 2019 e, nuovamente, nel 2022, con le risoluzioni 41/18²³ e 50/10²⁴.

Già nel 1989 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa adottò una Raccomandazione sulla condizione dei transessuali [Raccomandazione 1117(1989)] in

¹⁸ I testi completi dei *Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity* del 2006 e degli *Additional principles and State obligations on the application of international human rights law in relation to sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics to complement the Yogyakarta Principles* del 2017 sono disponibili al sito <https://yogyakartaprinciples.org/>.

¹⁹ HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Human rights, sexual orientation and gender identity*, (A/HRC/RES/17/19), 17.06.2011. Si veda, altresì, *Human rights, sexual orientation and gender identity*, (A/HRC/RES/27/32), 26.09.2014.

²⁰ HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, (A/HRC/19/41), 17.11.2011.

²¹ Definita un *landmark moment* dalla seconda edizione del documento *Born Free and Equal. Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law*, New York e Ginevra, 2019, p. 1.

²² Si veda HUMAN RIGHTS COUNCIL, Resolution 32/2, *Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity*, (A/HRC/RES/32/2), 30.06.2016.

²³ HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Mandate of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity*, (A/HRC/RES/41/18), 12.07.2019.

²⁴ HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Mandate of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity*, (A/HRC/RES/50/10), 07.07.2022.

cui, in considerazione dei progressi medici in ambito chirurgico e della potenziale esposizione a discriminazioni e violazioni della propria sfera privata, veniva segnalata la necessaria introduzione negli Stati membri di legislazioni che introducessero, in caso di “transessualismo irreversibile”, la rettificazione nei documenti di stato civile delle voci relative al sesso e al nome.

Ad ulteriore conferma del ruolo centrale rivestito dalla giurisprudenza Edu nel campo dei diritti fondamentali della persone “trans”, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere²⁵ ha invitato gli Stati membri ad adottare misure appropriate al fine di superare i rischi di discriminazione ed esclusione sociale fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, raccomandando, tra le altre cose, il pieno riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso in tutti gli ambiti della vita della persona transessuale, rendendo possibile la rettificazione dei documenti di stato civile²⁶.

Sotto il profilo della parità di trattamento a livello Ue, basti citare la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, «riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)» (c.d. *Gender Recast Directive*) che significativamente introdusse per la prima volta, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia (su cui, *infra*, par. 3.1), un esplicito riferimento alle discriminazioni fondate sul cambiamento del sesso²⁷.

3 Gli orientamenti giurisprudenziali

Come accennato, nel contesto di progressiva implementazione dei diritti legati all’identità di genere, un ruolo di primo momento è rivestito dall’attività pretoria delle Corti.

²⁵ CONSIGLIO D’EUROPA, Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

²⁶ *Ivi*, 2 e 4-5.

²⁷ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 «riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)», Considerando n. 3.

La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si è fatta "portavoce" dell'evoluzione intervenuta in ambito sociale e scientifico, arrivando a ricondurre i diritti delle persone transessuali e/o transgender nell'ambito applicativo dell'art. 8 Cedu, posto a tutela della «vita privata e familiare». Sul punto, la Corte Edu ha reiteratamente statuito che il concetto di «vita privata» è ampio e suscettibile di ricomprendere non solo l'integrità psico-fisica della persona, bensì anche l'identità sociale e di genere, affermando che la "sfera sessuale", con riguardo tanto all'orientamento sessuale quanto all'identità di genere, ricade nell'ambito applicativo dell'art. 8 Cedu, nella parte in cui contribuisce a definire la sfera personale dell'individuo²⁸.

La giurisprudenza della Corte Edu e della Corte di giustizia in tema di identità di genere è di indubbio rilievo, in quanto "veicolo" e, al contempo, "risultante" del mutare del contesto culturale e scientifico in materia. In particolare, se la giurisprudenza della Corte di giustizia si è concentrata principalmente sul profilo dell'estensione alle persone transessuali della legislazione europea in materia di parità di trattamento e non discriminazione, la giurisprudenza della Corte Edu ha rivestito (e riveste) un ruolo di primo momento anche con specifico riguardo alle legislazioni e alle procedure amministrative previste dagli Stati per la rettificazione giudiziale del sesso (e del nome) nei documenti di stato civile.

3.1 Le indicazioni della Corte di giustizia...

La Corte di giustizia ha tratteggiato la strada da intraprendere per includere l'identità di genere nella legislazione europea sull'eguaglianza di genere. A partire dal decisivo caso *P. / S. e Cornwall County Council* del 1996²⁹, la Corte si è pronunciata su svariati casi di rettificazione di sesso, lasciando, tuttavia, in ombra le esigenze delle persone transgender che non si siano sottoposte a trattamenti chirurgici³⁰.

²⁸ Cfr. *ex plurimis*, C. Edu, *Van Kück c. Germania*, del 12.06.2003, par. 69; *K.A. e A.D. c. Belgio*, del 17.02.2005, parr. 78-79; e, più recentemente, *Y.Y. c. Turchia*, del 10.03.2015, par. 56; *A. P. Garçon and Nicot c. Francia*, del 06.04.2017, par. 92.

²⁹ Corte giust. Ce, 30.04.1996, C-13/94, *P. contro S. e Cornwall County Council*.

³⁰ Cfr. *ex plurimis*, C. Giust. Ue, 07.01.2004, C-117/01, *K. B. contro National Health Service Pensions Agency* e 27.04.2006, C-423/04, *Secretary of State for Health e Sarah Margaret Richards v. Secretary of State for Work and Pensions*.

La causa *P. / S. e Cornwall County Council* del 30 aprile 1996, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione della Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE «relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro» ha rappresentato una tappa decisiva in questo campo. La Corte di giustizia ha statuito che lo scopo della Direttiva 76/207/CEE non potesse essere limitato ai soli casi di discriminazione tra persone appartenenti a sesso diverso, ma che, al contrario, includesse anche le forme di discriminazione dovute al mutamento di sesso di una persona transessuale, sì da concludere nel senso che la Direttiva osta al licenziamento di una persona transessuale per motivi connessi al mutamento di sesso. Secondo l'argomentare della Corte, ad ammettere il contrario, si contravverrebbe lo scopo della direttiva, quale espressione del principio di eguaglianza, con conseguente lesione della dignità e della libertà dell'interessata³¹.

Un'altra decisione di indubbio rilievo è la sentenza *K.B.* del 7 gennaio 2004³², nella quale la Corte di giustizia ha dichiarato l'incompatibilità della legislazione del Regno Unito con l'art. 141 TCE (ora art. 157 TFUE), nella parte in cui, in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, impedisce a una coppia (come quella costituita dai ricorrenti) di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell'altro. In tale significativa pronuncia, la Corte di giustizia richiama un precedente della Corte Edu – il caso *Christine Goodwin c. Regno Unito* – in cui i Giudici di Strasburgo avevano dichiarato che l'impossibilità per un transessuale di contrarre matrimonio con una persona del sesso al quale egli apparteneva prima dell'operazione di modifica del sesso costituisce una violazione del diritto al matrimonio garantito dall'art. 12 Cedu (su cui *infra*, par. 3.2).

Nel solco del medesimo filone giurisprudenziale si colloca la sentenza *Richards* del 27 aprile 2006³³, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale

³¹ *Ivi*, parr. 20 e 22.

³² Corte giust. Ce, 07.01.2004, C-117/01, *K.B. contro National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health*.

³³ Corte giust. Ce, 27.04.2004, C-423/04, *Sarah Margaret Richards contro Secretary of State for Work and Pensions*.

vertente sull'interpretazione di talune disposizioni della Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978, la direttiva 79/7/CE, «relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donna in materia di sicurezza sociale», con riferimento al rifiuto di concedere la pensione di anzianità al compimento del sessantesimo anno di età ad una transessuale che si era sottoposta ad un intervento chirurgico di conversione del sesso *male to female*. È opinione dei giudici di Lussemburgo che, in quanto derivante da un'operazione chirurgica di modifica del sesso, la disparità di trattamento cui la ricorrente è esposta «deve essere considerata una discriminazione vietata dall'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7», in quanto, come già dichiarato nella sentenza *K.B.*, «una normativa nazionale che impedisce che un transessuale, a causa del mancato riconoscimento del suo sesso acquisito, possa soddisfare una condizione necessaria all'esercizio di un diritto tutelato dal diritto comunitario dev'essere considerata in linea di principio incompatibile con le prescrizioni del diritto comunitario»³⁴.

3.2 ...e della Corte Edu

Di indubbio rilievo la giurisprudenza della Corte Edu³⁵, la quale si è evoluta nel senso del riconoscimento dell'esistenza del diritto (e del relativo obbligo positivo in capo agli Stati) ad ottenere la rettificazione giudiziale del sesso e del nome nei documenti di stato civile.

In particolare, la giurisprudenza di Strasburgo in materia di transessualismo rappresenta un esempio paradigmatico di interpretazione evolutiva del diritto convenzionale, segnata, tra l'altro, da un significativo *revirement*, rinvenibile nella sentenza *B. c. Francia* del 1992³⁶, in cui la Corte Edu ha, per la prima volta, riscontrato una violazione dell'art. 8 Cedu³⁷, sebbene non siano mancati ulteriori "arretramenti" in materia, come verificatosi nel caso *Sheffield e Horsham c. Regno Unito*, del 30 luglio 1998³⁸, sebbene con le *partly dissenting opinion* dei giudici Bernhardt, Thór

³⁴ *Ivi*, parr. 30-31.

³⁵ In dottrina, si veda C. HANSEN, *Dismantling or Perpetuating Gender Stereotypes. The Case of Trans Rights in the European Court of Human Rights' Jurisprudence*, in *The Age of Human Rights Journal*, 18, 2022, 143 ss.

³⁶ Corte Edu, *B. c. Francia*, del 25 marzo 1992.

³⁷ *Ivi*, par. 63.

³⁸ Corte Edu, *Sheffield e Horsham c. Regno Unito*, del 30.07.1998.

Vilhjálmsson, Spielmann, Palm, Wildhaber, Makarczyk And Voicu e del giudice Casadevall e la *dissenting opinion* del giudice Van Dijk. Nella sua opinione dissenziente, in specie, il giudice Van Dijk ha significativamente ricondotto lo *status* giuridico dei “transessuali post-operatori” ad una questione di riservatezza ed autodeterminazione, riconoscendo “il diritto di ognuno di agire e di essere trattato secondo l’identità che meglio corrisponde ai propri sentimenti più intimi, purché così facendo non si interferisca con interessi pubblici o altrui” ed il “diritto fondamentale all’autodeterminazione, in forza del quale se una persona sente di appartenere a un sesso diverso da quello originariamente registrato e si è sottoposta a un trattamento per ottenere le caratteristiche del sesso percepito, ha diritto al riconoscimento legale del sesso che, a suo avviso, meglio risponde alla sua identità”³⁹.

A seguito di una fase di iniziale chiusura, in cui la Corte aveva escluso che la mancata rettificazione dei documenti di stato civile comportasse la violazione della Convenzione Edu, ritenendo la materia *de qua* rimessa al margine di apprezzamento dei singoli Stati⁴⁰, i giudici di Strasburgo hanno sposato un approccio estensivo, in ragione dell’evoluzione del “sentire” sociale e delle evidenze scientifiche in punto di discrasia tra “sesso” e “genere”⁴¹, riconducendo “l’identità o l’identificazione sessuale, il nome, l’orientamento e la vita sessuale come rientranti nella sfera personale tutelata dall’art. 8 Cedu”⁴².

A conferma dell’evoluzione giurisprudenziale evocata, nei casi *Rees c. Regno Unito*, del 17 ottobre 1986 e *Cossey c. Regno Unito*, del 27 settembre 1990, la Corte Edu ha escluso che «the mere refusal to alter the register of births or to issue birth certificates whose contents and nature differ from those of the birth register cannot be considered as interferences»⁴³. Ad avviso della Corte, infatti, sebbene il transessualismo non fosse una condizione nuova, “le sue caratteristiche peculiari sono state identificate ed esaminate solo di recente”⁴⁴ e, in mancanza di significativi

³⁹ Corte Edu, *Sheffield e Horsham c. Regno Unito*, *Dissenting opinion of Judge Van Dijk*, par. 2 e 5.

⁴⁰ Si vedano, in particolare, Corte Edu, *Rees c. Regno Unito*, del 17 ottobre 1986; *Cossey c. Regno Unito*, del 27 settembre 1990.

⁴¹ Cfr. Corte Edu, *B. c. Francia*, del 25.03.1992; *Christine Goodwin c. Regno Unito*, dell’11.07.02; *Van Küçk c. Germania*, del 12.06.2003; *Grant c. Regno Unito*, del 23.05.2006; *L. c. Lituania*, dell’11.09.2007; *Schlumpf c. Svizzera*, dell’08.01.2009; *Y.Y. c. Turchia*, del 10.03.2015.

⁴² Cfr., *ex plurimis*, Corte Edu, *Van Küçk c. Germania*, del 12.06.2003, par. 69; *Schlumpf c. Svizzera*, dell’08.01.2009, par. 77; *Y.Y. c. Turchia*, del 10.03.2015, par. 56; *S.V. c. Italia* dell’11.10.2018, par. 54.

⁴³ Corte Edu, *Rees c. Regno Unito*, del 17.10.1986, par. 35; *Cossey c. Regno Unito*, 27.09.1990, par. 36.

⁴⁴ Corte Edu, *Rees c. Regno Unito*, del 17.10.1986, par. 38.

progressi scientifici, “l’intervento di riattribuzione di sesso non comporta l’acquisizione di tutte le caratteristiche biologiche dell’altro sesso”⁴⁵.

Purtuttavia, non mancano nelle citate pronunce iniziali, embrionali, segnali di una possibile futura apertura, laddove si sottolinea che, sebbene si debba *per il momento* lasciare agli Stati un ampio margine di apprezzamento, la Convenzione è soggetta a un’interpretazione evolutiva, alla luce delle circostanze *attuali* e, segnatamente, degli sviluppi scientifici e sociali che eventualmente intervengano in materia⁴⁶.

Come anticipato, un primo cambio di approccio si comincia a registrare nel caso *B. c. Francia*. In particolare, il caso origina dal ricorso promosso da una persona transessuale di cittadinanza francese che lamentava il rifiuto di adeguare i documenti di stato civile alla propria reale identità di genere. La ricorrente, infatti, registrata nei documenti di stato civile come uomo, ha adottato comportamenti femminili dalla più tenera età per poi sottoporsi a trattamenti ormonali e chirurgici di modificazione del sesso *male to female*.

Ad avviso della ricorrente, il suddetto rifiuto opposto dalle autorità francesi la costringeva a dare informazioni personali a terzi, esponendola, altresì, a gravi difficoltà in ambito professionale, in violazione dell’art. 8 Cedu⁴⁷. Pur in mancanza di un sufficiente grado di certezza in materia di transessualismo e di un ampio consenso tra gli Stati parte, i giudici di Strasburgo concludono nel senso della violazione dell’art. 8 Cedu, affermando che la mancata rettificazione dei documenti di stato civile costringeva la ricorrente «in a situation which, taken as a whole, was not compatible with the respect due to her private life»⁴⁸.

Purtuttavia, il vero e proprio *leading case* in materia è rappresentato dal caso *Christine Goodwin c. Regno Unito* dell’11 luglio 2002⁴⁹, relativo (analogamente alla sentenza *I. c. Regno Unito* anch’essa dell’11 luglio 2002⁵⁰) al mancato riconoscimento della rettificazione di sesso (*MtF*) in relazione, in particolare, al sistema pensionistico

⁴⁵ Corte Edu, *Cossey c. Regno Unito*, 27.09.1990, par. 40.

⁴⁶ Corte Edu, *Rees c. Regno Unito*, del 17.10.1986, par. 47 e *Cossey c. Regno Unito*, 27.09.1990, par. 42.

⁴⁷ Corte Edu, *B. c. Francia*, del 25.03.1992, par. 43.

⁴⁸ Corte Edu, *B. c. Francia*, del 25.03.1992, par. 63.

⁴⁹ Corte Edu, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, dell’11.07.2002.

⁵⁰ Corte Edu, *I. c. Regno Unito*, dell’11.07.2002.

ed al diritto di contrarre matrimonio⁵¹. La sentenza si impone all'attenzione sotto il duplice versante dell'art. 8 e dell'art. 12 della Convenzione, per essere la stessa occasionata dal ricorso di una transessuale che, a seguito di un'operazione chirurgica di modificazione del sesso *MtF (male to female)* autorizzata dallo Stato, vive in società come una donna, continuando, tuttavia, ad essere considerata un maschio dall'ordinamento, con tutte le conseguenze di ordine giuridico che ne derivano⁵².

Con tale pronuncia, la Corte Edu ha ritenuto che il pieno riconoscimento giuridico del mutamento di sesso rientrasse tra le obbligazioni positive derivanti dall'art. 8 Cedu, con ciò dando seguito alle "aperture" in tal senso già precedentemente manifestate. La Corte valorizza l'ampio riconoscimento internazionale del transessualismo come "condizione medica", facendo particolare riferimento al Manuale diagnostico e statistico (DSM-IV) e all'*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-X)*⁵³ e significativamente sottolinea che il dato cromosomico non deve assumere un significato determinante ai fini dell'attribuzione giuridica dell'identità di genere ai transessuali e che, data la centralità della dignità e della libertà umana nell'impianto valoriale della Convenzione, si richiede di tutelare il diritto dei transessuali allo sviluppo personale e alla sicurezza fisica e morale⁵⁴.

La Corte, in specie, ha riscontrato la violazione dell'art. 8, nonché dell'art. 12 Cedu, imperniando la propria statuizione sull'argomento cardine del rispetto della dignità e della libertà umana, affermando la non sostenibilità della situazione "di limbo" in cui i transessuali si vedono costretti successivamente all'operazione di modificazione del sesso ed escludendo, altresì, che una simile mancanza a livello legislativo interno potesse essere giustificata da esigenze di interesse pubblico⁵⁵. La Corte rileva l'alto livello di ingerenza nella sfera privata della ricorrente, costretta in una condizione di vulnerabilità, umiliazione e stress dovuta alla quotidiana discrasia tra la posizione rivestita nella società e lo *status* impostole dalla legge, non mancando di sottolineare l'illogicità e l'incoerenza di fondo della legislazione del Regno Unito che,

⁵¹ Per un approfondimento sul diritto al matrimonio delle persone transessuali, si veda S. WHITTLE, *Respect and Equality: Transsexual and Transgender Rights*, cit., 131 ss.

⁵² Corte Edu, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, dell'11.07.2002, par. 76.

⁵³ *Ivi*, par. 81.

⁵⁴ *Ivi*, par. 82.

⁵⁵ *Ivi*, parr. 71-93.

pur ammettendo trattamenti e operazioni chirurgiche rivolti a tale categoria di soggetti, rifiuti di riconoscerne le implicazioni giuridiche⁵⁶.

Con riferimento alla violazione dell'art. 12 Cedu, la Corte Edu ha riconosciuto per la prima volta il diritto al matrimonio delle persone transessuali. I giudici, abbandonando il restrittivo orientamento adottato a far data dalla sentenza *Rees c. Regno Unito* del 1986, scindono il diritto a contrarre matrimonio dal diritto (e la capacità) di fondare una famiglia, affermando che l'impossibilità per una coppia di procreare non rappresenti di per sé una condizione ostativa al diritto di sposarsi⁵⁷. Inoltre, la Corte rivede l'interpretazione dei termini "uomo" e "donna", affacciando una concezione "multifattoriale" del sesso, che non sia, dunque, limitata al dato meramente biologico e richiamando, ad ausilio di tale *revirement*, il disposto di cui all'art. 9 Cdfue che (come anticipato) evita di menzionare i suddetti termini. Pertanto, la Corte ritiene che una legislazione nazionale che non riconosca il diritto al matrimonio delle persone transessuali sia lesiva del nucleo fondamentale del diritto, come tale in contrasto con la disposizione convenzionale⁵⁸.

Sotto lo specifico angolo visuale del diritto al matrimonio, viene in rilievo la questione degli effetti del riconoscimento della conversione di genere su un matrimonio già in essere.

Tale profilo è stato, in particolare, portato all'attenzione della Corte Edu nei casi *Parry c. Regno Unito*⁵⁹ e *R. e F. c. Regno Unito* del 2006⁶⁰. Nei casi di specie, i ricorrenti, entrambi sposati con figli, lamentano la violazione degli artt. 8, 12 e 14 Cedu in ragione del fatto che la legislazione inglese e, segnatamente, il *Gender Recognition Act* del 2004 subordinava il pieno riconoscimento della nuova identità di genere al previo scioglimento del matrimonio in essere. La Corte Edu dichiara i ricorsi manifestamente infondati, in quanto la disciplina nazionale in materia rientra nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti anche in considerazione del fatto che le coppie in questione avrebbero potuto continuare il proprio rapporto nella forma della unione civile registrata. Un caso analogo è stato affrontato dalla Corte costituzionale italiana,

⁵⁶ *Ivi*, parr. 77, 78.

⁵⁷ *Ivi*, par. 98.

⁵⁸ *Ivi*, parr. 100-104.

⁵⁹ Corte Edu, *Parry c. Regno Unito*, del 28.11.2006.

⁶⁰ Corte Edu, *R. e F. c. Regno Unito*, del 28.11.2006.

con sentenza n. 170/2014, con cui la Corte ha censurato la disciplina del “divorzio imposto” prevista dalla l. n. 164/1982 recante «Norme in materia di attribuzione di rettificazione di sesso», nella parte in cui non prevede che «la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima»⁶¹. Rileva, infatti la Corte costituzionale che la normativa italiana censurata risolve il contrasto tra i contrapposti interessi rilevanti – pubblici e privati – a decisivo favore dell’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio «restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come “forma di comunità”, connotata dalla “stabile convivenza tra due persone”, “idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione”»⁶².

Con specifico riferimento allo *status* delle persone transgender, si impone all’attenzione il caso *A. P. Garçon e Nicot c. Francia* del 6 aprile 2017⁶³, relativo a tre persone transgender di nazionalità francese cui era stata negata la rettificazione giudiziale delle voci relative al sesso e al nome nei documenti di stato civile, in applicazione della legislazione francese del tempo. Nel presente caso, la Corte ha statuito che il diritto alla vita privata di cui all’art. 8 Cedu si applica pienamente all’identità di genere, quale componente essenziale dell’identità personale, in speciale riferimento alla libertà di autodeterminazione, nel cui prisma la disposizione convenzionale in parola deve essere interpretata⁶⁴. Di talché, i giudici di Strasburgo tornano ad esprimersi in merito alle procedure degli Stati per il riconoscimento dell’identità di genere, affermando che la subordinazione del riconoscimento dell’identità di genere delle persone transgender ad un intervento chirurgico di sterilizzazione o, ad ogni modo, a un trattamento che, per sua natura ed intensità,

⁶¹ Corte cost., sent. n. 170/2014, *Cons. in dir.*, p.to 5.7.

⁶² *Ivi*, *Cons. in dir.*, p.to 5.6.

⁶³ Corte Edu, *A. P. Garçon e Nicot c. Francia*, del 06.04.2017.

⁶⁴ *Ivi*, parr. 92, 93.

comporti un'altissima probabilità di sterilità, configuri una violazione dell'art. 8 Cedu. In merito alla questione centrale della condizione posta dal diritto positivo francese della "irreversible nature of the change in appearance", la Corte evidenzia l'ambiguità sollevata dal contestuale utilizzo dei termini "apparenza" e "irreversibile", sottolineando come il concetto di irreversibilità rifletta una trasformazione radicale che, a sua volta, solleva il concetto di sterilità⁶⁵. Conseguentemente, la Corte Edu statuisce che "subordinare il riconoscimento giuridico dell'identità di genere (mediante rettificazione dei documenti di stato civile) a un non voluto intervento chirurgico di tale invasività e definitività equivale a subordinare il pieno esercizio del diritto al rispetto della vita privata alla rinuncia al godimento e all'esercizio del diritto all'integrità fisica tutelato dall'art. 3 della Convenzione"⁶⁶, con argomentazioni cui, parimenti, la Corte ha fatto ricorso nel successivo caso *X. e Y. c. Romania*, deciso con sentenza del 19 gennaio 2021⁶⁷.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte Edu dichiara la violazione dell'art. 8 Cedu con riferimento al secondo e al terzo ricorrente, relativamente all'obbligo della previa sottoposizione ad un trattamento chirurgico di modifica del sesso⁶⁸, mentre, con riferimento al primo, esclude la violazione dell'art. 8 Cedu relativamente all'obbligo di dimostrare di soffrire di un disordine dell'identità di genere, nonché alla richiesta da parte delle autorità di sottoporsi a un esame medico⁶⁹.

Un altro caso meritevole di essere menzionato è il caso *S.V. c. Italia* dell'11 ottobre 2018⁷⁰; il caso concerne la mancata autorizzazione da parte delle autorità italiane a cambiare il nome da maschile a femminile sui documenti di una persona transgender per non avere la stessa ancora completato il percorso di transizione sessuale mediante il trattamento chirurgico di modifica del sesso. In tale prospettiva, il caso presenta taluni elementi di specificità rispetto ai precedenti. Come segnalato dalla Corte, infatti, i casi precedentemente portati alla sua attenzione, avevano riguardato: i) il riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transessuali che hanno

⁶⁵ *Ivi*, parr. 116-120.

⁶⁶ *Ivi*, par. 131.

⁶⁷ Cfr. Corte Edu, *X. e Y. c. Romania*, del 19.01.2021, par. 165.

⁶⁸ *Ivi*, par. 135.

⁶⁹ *Ivi*, parr. 149-154, spec. par. 154.

⁷⁰ Corte Edu, *S.V. c. Italia* dell'11.10.2018.

subito un'operazione di conversione sessuale⁷¹; ii) le modalità e le condizioni di accesso all'operazione di rettificazione del sesso⁷²; o iii) il riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transgender che non hanno subito o non desiderano sottoporsi a un trattamento di cambiamento di sesso⁷³. Diversamente, il presente caso concerne il caso di una persona "in transito", ossia «l'impossibilità per una persona transessuale di ottenere il cambiamento di nome prima del completamento definitivo del processo di transizione sessuale mediante l'operazione di conversione»⁷⁴.

La Corte di Strasburgo riscontra una violazione dell'art. 8 Cedu, in quanto l'impossibilità per la transgender richiedente di ottenere la modifica del nome, in ragione del fatto che il processo di transizione di genere non era stato completato mediante un intervento di riassegnazione di genere, costituiva un mancato adempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo positivo di garantire il diritto della richiedente al rispetto della sua vita privata. Ad avviso della Corte, infatti, la rigidità della procedura giudiziaria per il riconoscimento dell'identità di genere delle persone transgender, come in vigore all'epoca, aveva lasciato la ricorrente in una posizione anomala in grado di generare sentimenti di vulnerabilità, umiliazione e ansia⁷⁵.

Ancora, rilevano altre (più recenti) pronunce della Corte Edu⁷⁶, le quali chiaramente affermano la riconducibilità all'art. 8 Cedu dell'obbligo positivo di predisporre procedure rapide, trasparenti e accessibili per il riconoscimento giuridico del genere. In tal senso, tra le altre, le pronunce rese nei casi *X. c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, del 17 gennaio 2019 e *A.D. e altri c. Georgia*, del 1° dicembre 2022⁷⁷.

⁷¹ Si vedano *Rees c. Regno Unito*, del 17.10.1986; *Cossey c. Regno Unito*, 27.09.1990; *B. c. Francia*, del 25.03.1992; *Christine Goodwin c. Regno Unito*, dell'11.07.02; *I. c. Regno Unito*, dell'11.07.2002; *Grant c. Regno Unito*, del 23.05.2006.

⁷² Si vedano Corte Edu, *Van Küçk c. Germania*, del 12.06.2003; *Schlumpf c. Svizzera*, dell'08.01.2009; *L. c. Lituania*, dell'11.09.2007; *Y.Y. c. Turchia*, del 10.03.2015.

⁷³ Si veda Corte Edu, *A. P. Garçon e Nicot c. Francia*, del 06.04.2017.

⁷⁴ Corte Edu, *S.V. c. Italia* dell'11.10.2018, par. 57. Si veda, *mutatis mutandis*, Corte Edu, *Y.T. c. Bulgaria*, del 09.07.2020.

⁷⁵ *Ivi*, par. 72.

⁷⁶ Tra le pronunce più recenti in tema di identità di genere si vedano, altresì: Corte Edu, *Rana c. Ungheria*, del 16.07.2020; *A.M. e altri c. Russia*, del 06.07.2021; *Y. c. Polonia*, del 17.02.2022.

⁷⁷ Tra le ulteriori pronunce rese dalla Corte Edu in materia di identità di genere, si vedano, altresì, *Y. c. Francia*, del 31.01.2023; *O.H. e G.H. c. Germania*, del 04.04.2023; *A.H. e altri c. Germania*, del 04.04.2023.

Entrambi i casi si collocano nel solco del precedente *A. P. Garçon e Nicot c. Francia*, nella misura in cui concernono il caso di persone transgender che non hanno subito un trattamento di cambiamento di sesso. In entrambi i casi, i giudici di Strasburgo concludono nel senso della violazione dell'art. 8 Cedu per la mancanza, in ciascuno dei due Stati convenuti, di «quick, transparent and accessible procedures for legal gender recognition»⁷⁸.

4 Cenni conclusivi

Alla luce di quanto esposto emerge come a livello Ue e internazionale siano condannate le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Emerge, altresì, un panorama che, seppur variegato tra Paese e Paese, mostra una generale tendenza all'implementazione dei diritti delle persone transessuali e transgender⁷⁹, anche grazie all'attività condotta dalle Corti.

Le indicazioni promananti da Strasburgo – in specie, a partire dalle pronunce rese nei casi *A. P. Garçon e Nicot c. Francia* e *S.V. c. Italia* negli anni 2017 e 2018 – si lasciano apprezzare con speciale riferimento ai casi di persone che, pur vivendo una discordanza tra “sesso” e “genere”, non intendano sottoporsi a trattamenti chirurgici di modificazione del sesso o non abbiano ancora ultimato il processo medico di transizione, senza per ciò solo dover rinunciare al diritto alla rettificazione giudiziale dei documenti di stato civile, atteso e considerato che trattamenti chirurgici comportanti la sterilità si rivelano – come affermato dalla giurisprudenza – altamente impattanti su svariati aspetti dell'integrità individuale, da quella fisica a quella psicologica ed emotiva.

In tale prospettiva, un parametro significativo ai fini della valutazione dell'effettività di tutela dei diritti di tale specifica categoria di soggetti è rappresentato dal riconoscimento giuridico di genere (*Legal Gender Recognition* – LGR). In tale prospettiva la giurisprudenza (in specie della Corte Edu) si presenta di indubbia

⁷⁸ Corte Edu, *A.D. e altri c. Georgia*, del 01.12.2022, par. 76; nonché Corte Edu, *X. c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, del 17.01.2019, par. 70.

⁷⁹ Per una panoramica si veda E. BREMS, P. CANNOT, T. MOONEN (a cura di), *Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination*, Intersentia, Cambridge, 2021.

rilevanza, anche alla luce dei dati emergenti dal *Trans Rights Europe Map* dell'organizzazione TGEU (*Transgender Europe*)⁸⁰.

Dal confronto dei dati degli anni 2016 e 2019, emerge un evidente avanzamento in punto di riconoscimento dei diritti delle persone transgender, sotto il profilo del diritto all'adeguamento dei documenti di stato civile, in risposta alla sentenza *A. P. Garçon and Nicot c. Francia* sopra esaminata, a seguito della quale gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno dovuto ricondurre le proprie legislazioni in conformità al diritto convenzionale come interpretato da Strasburgo.

Nella medesima ottica, significative sono talune Risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, quali la *Resolution "Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity"* [Resolution 1728(2010)], la *Resolution "Discrimination against transgender people in Europe"* [Resolution 2048(2015)], la *Resolution "Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people"* [Resolution 2191(2017)] e, ancora, la *Resolution "Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation"* [Resolution 2239(2018)]. Tali Risoluzioni succedutesi dal 2010 in avanti, lasciano, infatti, emergere la centralità del diritto all'adeguamento dei documenti ufficiali all'identità di genere ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali e, in specie, dell'inveramento del principio di parità di trattamento tanto nelle relazioni attinenti alla sfera pubblica, quanto in quelle rientranti nella sfera privata e familiare. Ancora rilevante la Comunicazione della Commissione europea «Unione nell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025»⁸¹, il cui *incipit* significativamente recita «liberi di essere sé stessi nell'UE», sottolineandosi la centralità dell'uguaglianza e della non discriminazione e, parimenti, i progressi compiuti per via tanto legislativa, quanto giurisprudenziale in punto di diritti della comunità LGBTIQ.

Ne emerge un quadro in divenire e mutevole, entro cui possono osservarsi alcuni importanti avanzamenti in punto di tutela. Tra questi, ad esempio, l'adozione da parte del Parlamento maltese del *Gender Identity, Gender Expression and Sex*

⁸⁰ Trattasi di un'organizzazione che, creata nel 2005, persegue la *mission* dell'implementazione dei diritti delle persone trans in Europa e in Asia centrale. Informazioni aggiuntive sono disponibili al sito: <https://tgeu.org/>.

⁸¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Unione nell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025*, Bruxelles, 12.11.2020, COM(2020) 698 final.

Characteristics Act dell'aprile 2015, che riconosce alle persone trans il diritto al riconoscimento della propria identità di genere in base al principio di autodeterminazione, senza la prova di un trattamento chirurgico e/o ormonale o di una diagnosi di disturbo mentale quale prerequisito necessario⁸²; agli stessi fini, il Governo irlandese ha approvato, il 15 luglio 2015, il *Gender Recognition Act* e la Norvegia ha approvato, il 17 luglio 2016, una legge sul riconoscimento giuridico dell'identità di genere sulla sola base dell'autodeterminazione dei soggetti interessati.

Lungo tale *trend* si colloca, quale vera e propria *milestone*, l'approvazione da parte del Parlamento spagnolo della *Ley 4/2023*, del 28 febbraio, «*Para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI*», la quale garantisce il diritto alla rettifica dei documenti di stato civile alle persone trans di nazionalità spagnola e maggiori di sedici anni, senza la necessità di presentare attestati medici comprovanti l'avvenuta modifica dei propri caratteri sessuali. Di talché, in base ai dati aggiornati al 2024 del TGEU, sarebbero 11 i Paesi dotati di *self-determination laws* (Belgio, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svizzera).

Como citar:

VISCONTI, Anna Camilla. La disforia di genere nel prisma della giurisprudenza europea. **Revista Brasileira de Direito Animal – Brazilian Animal Rights Journal**, Salvador, v. 19, p. 1-20, 2024. DOI: (endereço do DOI desse artigo). Disponível em: www.rbda.ufba.br.

Originais recebido em: 01/05/2023.

Texto aprovado em: 01/03/2024.

⁸² L'adozione della legge citata è stata accolta con favore dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, come risulta dalla Resolution 2048(2015), p.to 5.